



COMUNE DI CUPELLO

PROVINCIA DI CHIETI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N.12 DEL 30-05-2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2022-2025

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di maggio alle ore 18:45 nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

DI FLORIO GRAZIANA	SINDACO	Presente
DI FRANCESCO ORESTE	CONSIGLIERE	Presente
MARCOVECCHIO MANUELE	CONSIGLIERE	Presente
D'ANGELO FILIPPO	CONSIGLIERE	Presente
PAGLIONE ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
BOSCHETTI TOMMASO	CONSIGLIERE	Presente
ANTENUCCI ANGELA	CONSIGLIERE	Presente
DI STEFANO SIMONA	CONSIGLIERE	Presente
FITTI VALENTINA	CONSIGLIERE	Presente
D'AMICO CAMILLO	CONSIGLIERE	Presente
ANTENUCCI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
BOSCHETTI ROBERTA	CONSIGLIERE	Presente
D'ALBERTO MICHELE	CONSIGLIERE	Presente

Presenti N. 13

Assenti N. 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Rosanna Panella che provvede alla redazione del presente Verbale.

Constatato che il numero legale dei presenti è legale per la validità della seduta il **Presidente** D'ANGELO FILIPPO espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'" (lett. f);*
 - o *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);*
 - o *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";*

Richiamate,

- la Deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/Rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);
- la Deliberazione n. 52/2020/Rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- finanziari";
- la Deliberazione dell'ARERA del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/RIF "Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021.
- la Deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/Rif "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo

2022-2025” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR-2), nonché le successive modifiche, integrazione e semplificazioni;

- la Determinazione n. 2/DRIF/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” che ha adottato gli schemi tipizzati che costituiscono la proposta tariffaria per il secondo periodo regolatorio.

Dato atto che,

la citata delibera dell’ARERA 363/2021/R/Rif ed i suoi allegati definiscono le nuove modalità di identificazione dei costi del servizio rifiuti da coprire mediante entrate tariffarie;

Atteso che ai fini della determinazione delle componenti di costo sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

- a) **costi operativi di gestione**, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- b) **costi d’uso del capitale**; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
- c) componenti a conguaglio relative ai costi delle annualità pregresse.

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede, all’art. 7, che sulla base della normativa vigente, il **gestore** predispose il Piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente Territorialmente Competente.

Ai sensi dell’art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/Rif il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

-sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità, entro 30 giorni dall'adozione delle determinazioni, la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;

-l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 7.5 e 7.6 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

-fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Dato atto che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di CUPELLO, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto-legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni di Ente Territorialmente Competente sono di competenza dell'Amministrazione Comunale.

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";

Visto l'art. 3 comma 5-decies del D.L. 288/2021 che prevede dall'anno 2022 la possibilità per i Comuni di approvare i piani finanziari, le tariffe ed i regolamenti TARI entro il 30 aprile di ogni anno;

Visto

- ñ lo schema di Piano economico finanziario (PEF) 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, predisposto ai sensi della

citata deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif, **validato dal Responsabile Area Tecnica**, dotato di adeguato profilo di terzietà rispetto all'attività svolta dal gestore dei servizi integrati dei rifiuti, *che ha verificato la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario 2022-2025;*

- ñ lo schema di Piano economico finanziario (PEF) 2022-2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021/R/rif, dal soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con i costi comunali da cui risulta un costo complessivo di:

Anno	2022	2023	2024	2025
Componente VARIABILE	615.492	623.463	631.802	615.785
Componente FISSA	114.059	117.688	121.134	149.122
TOTALE	729.551	741.151	752.935	764.907

Richiamate le *"... Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif ..."* nelle quali viene dato atto che *"... il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR-2) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di recupero della produttività Xa (ART. 5)..."*;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di Raccolta e Trasporto dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato alla società SAPI S.r.l. che è il Gestore;

Considerato che il Comune di Cupello si trova in situazione di riequilibrio finanziario pluriennale (art.243-BIS, D.Lgs. n. 267/2000) sulla base di quanto stabilito dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 30/12/2021 e deve garantire la copertura totale del servizio;

Visto il Piano economico finanziario 2022-2025 allegato alla presente, dal quale emerge un totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, **al netto delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della Determinazione n. n. 2/DRIF/2021**, così ripartito:

Anno	2022	2023	2024	2025
Componente VARIABILE	613.715	621.685	630.024	614.007
Componente FISSA	114.059	117.688	121.134	149.122
TOTALE	727.774	739.373	751.158	763.129

Considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 8 della Delibera n. 363/2021/R/Rif ARERA, *"... Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2..."*;

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 363/2021/R/Rif di ARERA,

-ai sensi dell'art. 4.2 del MTR-2 le entrate tariffarie di ciascun anno a = (2022, 2023, 2024, 2025), determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, NON eccedono quelle relative all'anno precedente, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.2 del MTR-2;

-ai sensi dell'art. 4.6 della Deliberazione n. 463/2021/R/Rif *"...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ..."*;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla determinazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per il corrente anno;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile espresso sulla presente deliberazione dal Responsabile del servizio Finanziario espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Acquisito il parere del revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 del TUEL reso con verbale prot. n. 0004276 del 25-05-2022;

Uditi gli interventi dei consiglieri:

Oreste DI FRANCESCO: *"Oggi siamo chiamati ad approvare il PEF e la tariffazione della TARI, atti propedeutici al bilancio di previsione. Negli anni ci sono stati diversi cambiamenti relativamente alla tariffazione TARI. Siamo passati dalla TARSU alla TARI, alla TIA, ecc... Fino ad arrivare al primo gennaio 2014 con l'applicazione della nuova TARI. Nel 2017 è stata istituita l'ARERA, autorità che regola la gestione dei rifiuti, che è divenuto il vero punto di riferimento, sia per la sua attività di monitoraggio sugli atti dei Comuni, sia per le sue circolari che sono strettamente vincolanti per l'autorità comunale. Nel 2021 l'ARERA ha emanato la circolare n. 363 che ha apportato ulteriori cambiamenti alla redazione del PEF. Il PEF deve prevedere i costi operativi di gestione del servizio integrato dei rifiuti che sono quelli di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Oltre ai costi operativi di gestione esso deve contenere anche i costi dell'uso del capitale che sono gli ammortamenti e gli accantonamenti. Questi cambiamenti hanno portato*

ad ulteriori aumenti dei costi della gestione. I costi sono stati verificati dall'ufficio tributi e validati dall'ufficio tecnico. La gestione è volta all'incremento della percentuale della raccolta differenziata che oggi si attesta al 60% e al miglioramento dei servizi operativi. Sono stati incrementati gli interventi di raccolta nelle contrade, portandoli al pari di quelli che vengono effettuati nel centro abitato. E' stato istituito l'ecosportello per l'assistenza al cittadino e la gestione puntuale del ritiro degli ingombranti. Abbiamo installato un box mangia plastica che presto sarà in funzione. Sono stati previsti gli interventi di spazzamento per le contrade che non c'erano nel precedente contratto di appalto. Ovviamente tutto questo ha determinato un aumento dei costi per il PEF 2022-2025 che sarà pari ad € 727.774,00 per il 2022 e che resterà tale fino al 2025. Le tariffe prevedono rispetto al 2021 una riduzione nella quota fissa ed un aumento della quota variabile e registrano un lieve aumento per l'anno 2022."

D'Alberto Michele: *" Ci auspichiamo una maggiore attenzione allo spazzamento delle contrade e un maggiore controllo sul rispetto degli obblighi contrattuali da parte del gestore."*

Antenucci Marco: *"Prendiamo atto dell'aumento della tariffa soprattutto per le famiglie costituite da un solo componente. Ci auspichiamo una politica di riduzione dei costi di smaltimento e pertanto del servizio di gestione rifiuti."*

Terminata la discussione si passa alla votazione.

Con votazione palese avente il seguente esito: voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (D'Amico, D'Alberto, Antenucci Marco e Boschetti Roberta) e astenuti n. 0 su n. 13 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) determinare il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2022-2025 (Appendice 1) e la relativa relazione di accompagnamento (Appendice 2) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 7.6 della Deliberazione n. 363/2021/Rif/R.
- 3) di prendere atto del PEF pluriennale e del PEF 2022-2025 per la determinazione delle tariffe TARI 2022;
- 4) fanno parte integrante della presente deliberazione ai sensi Art. 7.3 della Delibera n. 363/2021/R/Rif:

-Allegato A- Previsione dei costi 2022;

-Allegati ai sensi Art. 7.3 della Delibera n. 363/2021/R/Rif

-PEF TARI 2022-2025 ;

- Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune di Cupello, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

-relazione redatta ai sensi dello Schema Arera per la parte di competenza dell'Ente che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

- Validazione Responsabile Area Tecnica.

5) Infine, stante l'urgenza di provvedere, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co.4 del D. Lgs. N. 267/2000 con separata votazione avente il seguente esito: voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (D'Amico, D'Alberto, Antenucci Marco e Boschetti Roberta) e astenuti n. 0 su n. 13 consiglieri presenti e votanti.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
FILIPPO D'ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosanna Panella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, visti gli atti,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

Cupello, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosanna Panella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-05-2022

- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Cupello, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Rosanna Panella

COMUNE DI CUPELLO

Provincia di Chieti

PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2022

IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte del Comune di un dettagliato *Piano Finanziario* che a partire dall'anno 2020 è regolato dall'ARERA.

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA), con l'emanazione della Deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF ha introdotto nuove disposizioni per la determinazione delle entrate tariffarie relativamente all'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che devono derivare dalla redazione di un apposito Piano Economico Finanziario (PEF).

Il PEF dovrà essere predisposto annualmente dall' Ente territorialmente competente, sulla base dei dati forniti dal Gestore del Servizio, secondo quanto previsto dal "Metodo Tariffario dei Rifiuti" (MTR) allegato alla delibera, corredato delle informazioni e degli atti necessari alla validazione dei dati impiegati.

Gli obiettivi dichiarati dell'Autorità, che orientano questa prima attività di regolazione, sono i seguenti:

- migliorare la qualità delle prestazioni del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento;
- promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale, in coerenza con il quadro comunitario e nazionale, in particolare l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio;
- migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all' incremento delle tariffe;
- definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare;
- incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti (c.d. sharing);
- rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, definendo modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e in generale gli investimenti.

Con l'emanazione delle successive Deliberazioni 24 giugno 2020 n. 238/2020/R/Rif e 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/Rif.,

l'Arera ha completato il quadriennio sperimentale ed aggiornato il metodo tariffario con i parametri da applicare per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

Il PEF, elaborato a norma dell'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ai sensi delle disposizioni dell'Allegato A della Deliberazione 443/2019/R/Rif., prevede, con cadenza annuale, la determinazione dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.

A partire dall'anno 2020, il Gestore del servizio predispone annualmente il piano economico finanziario grezzo sulla base del MTR e lo trasmette all'Ente Territoriale competente che, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal

gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della Deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.

L'ARERA con la Determinazione n. 2/DRIF/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" ha adottato gli schemi tipizzati che costituiscono la proposta tariffaria per il secondo periodo regolatorio;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede, all'art. 7, che sulla base della normativa vigente, il **gestore** predispose il Piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente.

Ai sensi dell'art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/Rif il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Il tutto comunque corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e da eventuali ulteriori elementi richiesti dall'ETC. Il PEF deve comprendere almeno i seguenti elementi:

- il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;

- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;

- una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- il modello gestionale e organizzativo e le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;

- i livelli di qualità del servizio e le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;

- la ricognizione degli impianti esistenti.

In riferimento alle variazioni riferite al modello organizzativo e gestionale e ai livelli di qualità del servizio si fa presente che il servizio a partire dall'anno 2018 è stato affidato alla Società SAPI srl di Vasto e con contratto registrato il 25.05.2021 si sono aggiudicati l'appalto del Servizio per ulteriori trentasei mesi;

La procedura, quindi, prevede che il piano economico finanziario (PEF) predisposto dal gestore del servizio sia trasmesso all'Ente in questo caso, al Comune di Cupello.

Il Comune di Cupello, con nota prot. n. 3319 del 21/04/2022, ha ricevuto dal gestore del servizio di igiene urbana il cosiddetto PEF grezzo, con relativa relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità acquisita al nostro

protocollo con lo stesso numero, al fine di poter redigere il PEF finale per l'anno 2022/2025 dell'intero servizio integrato di gestione dei rifiuti.

Gli uffici comunali preposti hanno elaborato il PEF grezzo comune, inserendo quindi le singole voci di costo, riferiti alla colonna costi/comune ed infine hanno redatto il PEF finale nel rispetto dei principi di congruità, correttezza rispetto ai costi sostenuti e veridicità dei dati.

Il Comune quale ETC svolge quindi la procedura di validazione in applicazione dell'art. 19 del MTR, il quale specifica che tale verifica concerne almeno:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

L'ARERA, una volta verificata la coerenza regolamentare degli atti ricevuti, provvede all'approvazione.

Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe, anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il suddetto termine indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

Il totale delle entrate tariffarie di riferimento per l'anno 2022 è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuti dall'AUTORITA' in conformità con il DPR 158/99.

Il totale è determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità precedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato dei rifiuti.

Il Consiglio Comunale, sulla base dei costi così determinati, emette tutti i provvedimenti relativi alla tariffa ed approva, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio, e nel caso specifico dal Comune.

Con protocollo n. 3106 del 14.04.2022 la Sapi srl ha indicato il livello di qualità del servizio ai sensi della determina ARERA 15/2022.

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2022

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella determinati secondo il MTR ARERA.

Determinazione costi sostenuti				
CG Costi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	74.178,82 €	
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	62.263,33 €	
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	87.170,23 €	
	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	314.476,55 €	
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	70.865,90 €	
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		25.619,13 €	
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		19.762,71 €	
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		0,00 €	
	COal Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)		5.777,29 €	
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		1.781,68 €	
	Acc Accantonamento		0,00 €	
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		0,00 €	
	- di cui per crediti		0,00 €	
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		0,00 €	
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		0,00 €	
R Remunerazione del capitale		7.167,04 €		
Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso		0,00 €		
CK proprietari		0,00 €		
COI Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	COexp tv Costi operativi variabili previsionali art. 9.1 del MTR-2		0,00 €	
	CQexp tv Costi operativi variabili previsionali art. 9.2 del MTR-2		0,00 €	
	COI tv Costi operativi incentivanti variabili art. 9.3 del MTR-2		0,00 €	
	COexp tf Costi operativi fissi previsionali art. 9.1 del MTR-2		0,00 €	
	CQexp tf Costi operativi fissi previsionali art. 9.2 del MTR-2		0,00 €	
COI tf Costi operativi incentivanti fissi art. 9.3 del MTR-2		0,00 €		
AR Proventi e ricavi	AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti		0,00 €	
	ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI		0,00 €	
	fattore sharing b	0,30	coefficiente gradualità γ	0,65
			fattore sharing ω	0,40
	b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing		0,00 €	
	b(1+ω)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing		0,00 €	
RC Conguagli variabili	Rctv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili		27.286,03 €	
	di cui: Residuo RCND		0,00 €	

RC Conguagli fissi	Residuo RCU	0,00 €	
	RC18 (da PEF 2020)	0,00 €	
	RC19 (da PEF 2021)	0,00 €	
	recupero scostamento COSexp	0,00 €	
	recupero scostamento COVexp	0,00 €	
	recupero scostamento COQexp	0,00 €	
	recupero scostamento COexp	0,00 €	
	recupero scostamento tariffe variabili a-2	0,00 €	
	RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi		-31.162,29 €
	di cui: Residuo RCU	0,00 €	
	RC18 (da PEF 2020)	0,00 €	
	RC19 (da PEF 2021)	0,00 €	
	recupero scostamento COVexp	0,00 €	
	recupero scostamento COQexp	0,00 €	
recupero scostamento COexp	0,00 €		
recupero scostamento tariffe fisse a-2	0,00 €		
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	Oneri variabili		53.430,30 €
	Oneri fissi		10.934,50 €
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4 €	0,00 €	Voce libera 5 € 0,00 €
	Voce libera 6 €	0,00 €	
Voci libere per costi fisse:	Voce libera 1 €	0,00 €	Voce libera 2 € 0,00 €
	Voce libera 3 €	0,00 €	
Limiti di crescita	p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe		1,60%
	TVa-1 Costi totali anno precedente		718.132,97 €
Costi variabili effettivi			615.492,34 €
Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente			0,00 €
Dv detrazioni variabili di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020			1.777,71 €
ΣTV - Totale costi variabili			613.714,63 €
Costi fissi effettivi			114.058,88 €
Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente			0,00 €
Df detrazioni fisse di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020			0,00 €
ΣTF- Totale costi fissi			114.058,88 €
Costi totali	$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$		727.773,51 €

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche							
Quantità	rifiuti	Kg	rifiuti	utenze	0,00	Kg	rifiuti
prodotti:			domestiche				utenze non domestiche
					0,00	Kg	totali
							0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche							
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 546.849,01	% costi fissi utenze domestiche	75,14%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 75,14\%$	€ 85.703,84	
		% costi variabili utenze domestiche	75,14%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 75,14\%$	€ 461.145,17	
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 180.924,50	% costi fissi utenze non domestiche	24,86%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 24,86\%$	€ 28.355,04	
		% costi variabili utenze non domestiche	24,86%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 24,86\%$	€ 152.569,46	